Conto corrente con la posta **Anno 90° — Numero 28**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 febbraio 1949** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1948.

Autorizzazione alla Fondazione solidarietà nazionale pro partigiani e vittime della lotta di liberazione ad accettare una donazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda con la quale la Fondazione solidarietà nazionale pro partigiani e vittime della lotta di liberazione, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1946, ha chiesto di essere autorizzata ad accettare la donazione in suo favore disposta dal signor Pietro Martino, della di lui moglie signora Albina De Giovannini, e della sorella di questa, signora Olga De Giovannini, avente per oggetto una tenuta di complessive are cinquemila e quattrocentocinquantotto e centiare quattordici con annessi fabbricati, sita nel territorio di Castelletto Merli e Odelengo Piccolo

Visto il rogito 5 ottobre 1946, n. 14818 di repertorio e n. 12333 di raccolta per notar Luigi Viola di Moncalvo del distretto notarile di Casale;

Visto il parere n. 1073, addì 28 luglio 1948, espresso dal Consiglio di Stato nonchè gli atti relativi;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, sugli acquisti dei corpi morali:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La Fondazione solidarietà nazionale pro partigiani e vittime della lotta di liberazione è autorizzata ad accettare la predetta donazione in suo favore disposta dal signor Pietro Martino, dalla di lui moglie signora Albina De Giovannini e dalla sorella di questa, signora Olga De Giovannini, con rogito 5 ottobre 1946 per notar Luigi Viola di Moncalvo del distretto notarile di Casale.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1948

EINAUDI

De Gasperi

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1949
Registro Presidenza n. 23, foglio n. 211

(400)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1948.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1948, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate (motopeschereccio « Rondinella »).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 255, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Nel decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1948, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motopeschereccio « Rondinella » le parole: « dalle ore 8 del 26 luglio 1947 », sono sostituite dalle altre: « dalle ore 8 del 26 luglio 1946 ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1948

EINAUDI

Pacciardi

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1949
Registro Marina n. 1, foglio n. 257.

(333)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1948.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto predetto;

Visto il proprio decreto 23 ottobre 1948, con il quale si provvede alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto;

Vista la designazione effettuata dal Ministero dell'industria e del commercio per la sostituzione del proprio rappresentante dott. Antonio Bellotti, che ha dichiarato di rinunciare all'incarico:

Ritenuta la opportunità di provvedere a tale sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Salvatore Romano è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio in sostituzione del dott. Antonio Bellotti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1948

EINAUDI

Fanfani — Pella

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 211. — La Micela

(402)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1949.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, approvato con decreto del Capo del Governo in data 25 settembre 1936 e modificato con decreti del medesimo in data 7 luglio 1938 e 28 luglio 1942;

Visto lo schema di nuovo statuto predisposto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto anzidetto, approvato dall'assemblea dei partecipanti con deliberazione in data 11 novembre 1948;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino, quale risulta dal testo, composto di 29 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato.

Il presente decreto, unitamente all'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1949

Il Ministro: PELLA

Statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte

TITOLO I.

COSTITUZIONE SEDE DURATA

Art. 1.

Ai sensi del disposto dell'art. 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n 1509, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760, è costituito l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, tra gli Enti intervenuti all'atto costitutivo in data 19 ottobre 1927, per notar Castellini di Roma. L'Istituto è soggetto a vigilanza ai sensi del decreto legislativo 17 lugio 1947, n. 691.

Art. 2.

L'Istituto ha la sua sede centrale in Torino e le sue dipendenze in ogni capoluogo delle provincie piemontesi ed eventualmente anche nei centri minori, ove opportunità lo consigli.

Gli Enti di cui all'articolo precedente e le loro dipendenze possono pure funzionare da rappresentanti dell'Istituto federale ai fini e con le norme che verranno stabilite negli articoli seguenti.

Art. 3.

L'Istituto ha durata indeterminata. Gli Enti federati, i quali sono costituiti per un periodo determinato di tempo, avranno diritto al termine della durata determinata dal loro atto costitutivo, di ottenere il rimborso delle rispettive quote di partecipazione, in proporzione del patrimonio netto dell'Istituto, risultante dall'ultimo bilancio approvato, non oltre però il valore nominale delle quote di partecipazione. Tale diritto non potrà essere esperito, primo della anzidetta scadenza, in caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa da parte degli Enti federati suddetti.

TITOLO II.

SCOPO CAPITALE FUNZIONAMENTO

Art. 4.

L'Istituto ha lo scopo di esercitare il credito agrario nella regione piemontese a norma delle leggi vigenti. All'uopo compie operazioni di prestiti per esercizio e di prestiti e mutui per miglioramenti accertando la convenienza tecnica ed economica delle operazioni, la esistenza di idonee garanzie e verificando l'effettivo impiego delle somme sovvenute, secondo i fini per i quali furono richieste e concesse.

L'Istituto ha inoltre la funzione di coordinamento e di indirizzo dell'attività creditizia a favore dell'agricoltura regionale a termini dell'art. 14 del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

Potrà infine partecipare al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, a' sensi dell'art. 18 del regio decreto-legge medesimo.

Art. 5.

Il capitale dell'Istituto è di L. 245.000.000, ed è formato da quote di partecipazione di L. 50.000, ciascuna.

La responsabilità degli Enti federati è limitata alle quote da ciascuno conferite.

La cessione o il trasferimento delle quote ad altro Ente federato non può aver luogo se non con il consenso del Consiglio di amministrazione. I singoli versamenti dell'importo delle quote sottoscritte saranno effettuati su richiesta del Consiglio di amministrazione entro dieci giorni dalla data della richiesta.

Art. 6.

L'Istituto provvede alle operazioni:

a) con l'importo del capitale;

b) col risconto del portafoglio presso gli Enti federati e presso altri Istituti e presso l'Istituto di emissione;

c) con somministrazioni da parte degli Enti federati.

Art. 7.

Le domande di prestito devono essere rivolte alla sede centrale dell'Istituto, alle sue dipendenze nonchè agli Enti federati e loro dipendenze.

Gli Enti federati e loro dipendenze avranno il solo compito della raccolta delle domande, dell'assunzione di tutte le informazioni utili al buon andamento delle operazioni ed eventualmente della esecuzione delle stesse.

Art. 8.

L'Istituto, a' termini dell'art. 33 del decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, contenente le norme regolamentari per la esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, potrà costituire quali suoi Enti intermediari per l'esecuzione del credito agrario di esercizio, le Casse rurali e le Istituzioni economico-agricole esistenti nella sua circoscrizione.

Art. 9.

L'Istituto federale istituirà uno schedario regionale delle operazioni di credito agrario, nel quale sarà preso nota anche delle operazioni che verranno eseguite dagli Enti autorizzati all'esercizio del credito agrario nella regione piemontese.

Art. 10.

Nella esplicazione delle sue funzioni l'Istituto si adegua alle vigenti disposizioni legislative disciplinanti il credito agrario.

La sua organizzazione interna è codificata da un ordinamento degli uffici, alla formulazione e aggiornamento del quale provvede il Consiglio di amministrazione.

TITOLO III.
ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 11.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'Assemblea degli Enti federati;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) la Presidenza;
d) il Collegio sindacale;
e) il Comitato centrale del credito;
f) i Comitati provinciali di sconto;
g) la Direzione generale;
h) le Direzioni delle dipendenze.

CAPO I. — *Assemblee degli Enti federati.*

Art. 12.

Le assemblee alle quali intervengono i rappresentanti autorizzati dagli Enti federati sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata, normalmente, una volta all'anno, dal presidente, per provvedere:

a) all'approvazione del bilancio ed al riparto degli utili;
b) alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione di sua competenza;
c) alla nomina dei membri del Collegio sindacale di sua competenza, determinandone gli emolumenti;
d) alla determinazione della misura delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione, il Comitato centrale del credito ed i Comitati provinciali di sconto, nonchè altre eventuali Commissioni speciali;
e) all'ammissione di nuovi Enti federati;
f) alla discussione e alla decisione sugli argomenti che il Consiglio di amministrazione crederà di sottoporle.

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio di amministrazione od a richiesta di un numero di Enti federati, che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Le modificazioni dello statuto sono di competenza dell'assemplea straordinaria.

Art. 13.

Nelle votazioni delle assemblee gli Enti federati dispongono di un voto per ogni quota di capitale sottoscritto, e così fino a dieci voti.

Gli Istituti che abbiano sottoscritto un numero di quote maggiore di dieci, avranno diritto ad un voto per ogni cinque quote sottoscritte oltre le dieci.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in difetto, dal vice presidente, e in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano di carica presente all'assemblea.

Art. 14.

Gli avvisi di convocazione dell'assemblea devono essere inviati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione mediante lettera raccomandata.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno.

Le assemblee sono valide, in prima convocazione, con l'intervento di Enti federati, che rappresentino la metà del capitale sottoscritto; in seconda convocazione saranno valide con l'intervento di tanti Enti federati che rappresentino almeno un decimo del capitale sottoscritto.

Le deliberazioni delle assemblee sono valide con un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno di quelli [illegible] dispongono gli intervenuti.

CAPO II. — *Consiglio di amministrazione.*

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione è composto di dieci membri e cioè del presidente e di nove consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691; il vice presidente dovrà essere scelto fra i consiglieri eletti dall'assemblea.

Il presidente, il vice presidente, i consiglieri durano in carica tre anni; tutti sono rieleggibili. In caso di morte, decadenza od altro di un consigliere, il nuovo eletto rimane in carica per il tempo per cui doveva rimanervi quello da lui sostituito.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o, in sua assenza, dal vice presidente mediante avvisi da farsi recapitare almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo i casi di riconosciuta urgenza, e che devono contenere l'indicazione degli oggetti sottoposti a discussione.

Del Consiglio stesso fa parte — di diritto come membro consultivo, l'ispettore agrario compartimentale.

Art. 16.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Art. 17.

Spetta al Consiglio di amministrazione di:

a) formulare i regolamenti interni relativi all'ordinamento ed all'attività dell'Istituto;
b) determinare la competenza del Comitato centrale del credito e dei Comitati provinciali di sconto;
c) fissare i criteri generali di distribuzione del credito;
d) decidere sulla cessione e trasferimento delle quote di partecipazione ad altro Ente federato, sulla nomina di Enti intermediari, sull'apertura e chiusura di dipendenze;
e) deliberare sulle liti da promuoversi e da sostenersi, autorizzando il presidente a stare in giudizio, a transigere o a rinunciare;
f) deliberare sulla vendita degli stabili di cui l'Istituto sia rimasto deliberatario all'incanto o che l'Istituto abbia comunque acquistato, sulla vendita, cessione ed acquisto di crediti e di diritti reali;
g) fissare i criteri generali pertinenti all'amministrazione dell'Istituto e particolarmente i saggi di interesse sia sulle operazioni attive che su quelle passive;
h) nominare il direttore generale ed i dipendenti fissandone i requisiti, le mansioni, gli emolumenti in armonia col regolamento organico;
i) provvedere in genere a tutto quanto occorre per regolare il funzionamento della istituzione, anche per ciò che riguarda i rapporti dell'Istituto con gli Enti federali e con i terzi.

CAPO III. — *Presidenza.*

Art. 18.

La Presidenza è composta dal presidente e dal vice presidente.

Il presidente rappresenta l'Istituto ad ogni effetto di legge.

Egli presiede il Consiglio di amministrazione, sovraintende a tutto il funzionamento dell'Istituto, firma la corrispondenza impegnativa, consente alla cancellazione, restrizione, postergazione e riduzione delle ipoteche e dei privilegi speciali ed allo svincolo dei prodotti sottoposti a pegno o privilegio, nonchè all'annotamento di inefficacia delle trascrizioni di pignoramento immobiliare.

Promuove giudizi di subasta o comunque tutti i giudizi esecutivi; adisce ai pubblici incanti a tutela dei crediti dell'Istituto, rendendo il medesimo deliberatario per cifre anche eccedenti l'ammontare del credito. Compie qualsiasi atto che per legge o per statuto non sia riservato tassativamente all'assemblea od al Consiglio di amministrazione.

Nei casi che riterrà di urgenza il presidente potrà adottare, con immediata efficacia, anche di fronte alle autorità ed ai terzi, determinazioni di competenza del Consiglio, richiedendone la ratifica nella prossima seduta.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente e, in mancanza od impedimento di entrambi, da un consigliere designato dal Consiglio da scegliersi tra i membri di nomina del Consiglio stesso nel Comitato centrale del credito; egli manterrà la carica fino alla prossima approvazione del bilancio.

Per singoli atti il presidente, o chi per esso, potrà farsi rappresentare da persona di sua fiducia munita di delega e particolarmente dal direttore generale.

CAPO IV. — *Collegio sindacale.*

Art. 19.

Il Collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691; gli altri sono nominati dalla assemblea degli Enti federati. Tanto i sindaci effettivi che i sindaci supplenti durano in carica tre anni.

Le funzioni del Collegio sindacale sono quelle stabilite dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

I sindaci hanno diritto di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione.

CAPO V. — *Comitato centrale del credito.*

Art. 20.

Il Comitato centrale del credito è composto di otto membri, sei effettivi e due consultivi, tutti risiedenti in provincia di Torino.

I primi sei sono costituiti dal presidente e da cinque membri nominati dal Consiglio di amministrazione, di cui due scelti nel proprio seno, uno fra provetti tecnici agricoli e due rispettivamente su terne proposte dalla Confederazione italiana degli agricoltori e dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti.

I membri consultivi sono rappresentati dall'ispettore agrario compartimentale e da persona da scegliersi su terna proposta dalle organizzazioni nazionali dei lavoratori della terra.

Art. 21.

Spetta al Comitato centrale del credito di

a) deliberare su tutte le operazioni che il Consiglio di amministrazione non creda di riservare alla propria competenza od a quella dei Comitati provinciali;

b) dare parere su ogni questione riguardante l'applicazione delle leggi sul credito agrario e su ogni altra questione interessante il funzionamento e l'incremento dell'agricoltura piemontese per le quali venga interpellato dal Consiglio di amministrazione.

Le adunanze del Comitato centrale del credito sono valide con l'intervento di tre componenti effettivi.

In caso di assenza del presidente, lo sostituisce il vice presidente e, in mancanza di entrambi, il consigliere designato a norma dell'art. 18, comma 5.

CAPO VI. — *Comitati provinciali di sconto.*

Art. 22.

In ogni capoluogo di provincia è istituito un Comitato provinciale di sconto composto di sei membri effettivi e due consultivi.

I membri effettivi comprendono il presidente e tre membri nominati direttamente dal Consiglio e due scelti dallo stesso, su terne rispettivamente proposte dalle Federazioni provinciali degli agricoltori e dei coltivatori diretti.

I membri consultivi sono l'ispettore agrario provinciale e la persona designata dalle organizzazioni provinciali dei lavoratori della terra.

I Comitati provinciali di sconto:

a) deliberano sulle operazioni di credito agrario di esercizio di loro competenza;

b) dànno parere su operazioni di competenza di altri organi dell'Istituto, esercitano eventuali altre attribuzioni in conformità dei regolamenti interni e delle determinazioni del Consiglio di amministrazione.

Le adunanze dei Comitati provinciali di sconto sono valide con l'intervento di tre componenti effettivi. In caso di assenza del presidente lo sostituirà il componente più anziano di carica.

Art. 23.

Qualora un componente del Consiglio di amministrazione, del Comitato centrale del credito o dei Comitati provinciali di sconto non intervenga, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'organo di cui fa parte, esso sarà dichiarato decaduto dalla carica e nella medesima sostituito.

La dichiarazione di decadenza e la sostituzione predetta sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 24.

Per l'intervento effettivo ad ogni adunanza del Consiglio di amministrazione, del Comitato centrale del credito, dei Comitati provinciali di sconto, nonchè delle altre eventuali Commissioni speciali, è assegnata una medaglia di presenza nella misura che verrà stabilita dall'assemblea degli Enti federati.

E' inoltre consentito il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

E' fatto esplicito divieto di corrispondere comunque a ciascuno dei componenti dei predetti organi più di una medaglia di presenza in una giornata stessa.

CAPO VII. — *Direzione generale.*

Art. 25.

Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato dal Consiglio di amministrazione scelto fra persone particolarmente esperte in materia di credito agrario.

Il direttore generale sovraintende a tutto il personale dell'Istituto, coordina e vigila il lavoro di tutti gli uffici ed adempie inoltre ai seguenti compiti:

1) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato centrale del credito, nonchè alla esecuzione delle disposizioni del presidente ed in genere, alla esatta osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari;

2) firma la corrispondenza ordinaria e, in unione al direttore amministrativo o ad altri funzionari designati dal Consiglio di amministrazione, gli ordinativi di incasso e di pagamento, gli assegni, le girate degli effetti, dei vaglia e degli altri titoli all'ordine e le quietanze;

3) dispone e disciplina gli accertamenti tecnici ed i collaudi occorrenti;

4) riferisce al Comitato centrale del credito ed al Consiglio di amministrazione su tutte le domande di sovvenzione di loro competenza e sugli oggetti posti all'ordine del giorno sui quali non riferisca il presidente;

5) nei casi di assenza e di impedimento del presidente, del vice presidente, del consigliere designato dal Consiglio, può consentire la cancellazione dei privilegi speciali e lo svincolo dei prodotti sottoposti a privilegio speciale e legale, riferendone immediatamente al presidente;

6) risconta, ove se ne presenti la necessità, il portafoglio cambiario dell'Istituto;

7) riassume tutti i poteri dei singoli direttori delle dipendenze.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale lo sostituisce a tutti gli effetti il dirigente più elevato in grado.

CAPO VIII. — *Direzione delle dipendenze.*

Art. 26.

Il direttore di ogni singola dipendenza, sovraintende al buon andamento della propria dipendenza ed al personale ad essa addetto secondo le istruzioni della Direzione generale ed adempie i seguenti compiti:

1) firma la corrispondenza ordinaria e, in unione ad altro funzionario od impiegato da designarsi dal Consiglio, gli ordinativi di incasso, di pagamento, gli assegni, le girate dei vaglia e gli altri titoli all'ordine e le quietanze;

2) firma validamente per l'Istituto gli atti di prestito agrario, di costituzione di privilegio convenzionale, di pegno, di costituzione di ipoteca di competenza della propria dipendenza;

3) vigila l'istruzione delle domande di prestito assumendo tutte le necessarie informazioni e disponendo gli opportuni accertamenti tecnici, riferendone al Comitato provinciale di sconto;

4) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato provinciale di sconto.

Ogni potere od atto non contemplato ai paragrafi precedenti è tassativamente escluso.

TITOLO IV

BILANCIO — UTILI — LIQUIDAZIONE

Art. 27.

L'esercizio sociale ha termine col 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di ciascuno esercizio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli Enti federati entro il primo trimestre dell'esercizio successivo.

Art. 28.

Gli utili netti saranno assegnati come appresso:

tre decimi alla riserva;

sugli altri sette decimi verrà corrisposto agli Enti federati un dividendo in misura non superiore al tasso dello sconto praticato dall'Istituto.

L'eventuale eccedenza sarà destinata ad ulteriore incremento della riserva oppure sarà accantonata a disposizione del Consiglio di amministrazione per il potenziamento dell'agricoltura piemontese.

Art. 29.

In caso di liquidazione le attività risultanti saranno ripartite fra gli Enti federati in proporzione delle quote da ciascuno conferite.

Visto, il Ministro per il tesoro: PELLA

(354)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1949.
Riattivazione del casellario giudiziale di Cagliari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3 capoverso primo, e 22 capoverso primo, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, sulle disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale;

Decreta:

A decorrere dal 1° marzo 1949, il casellario giudiziale di Cagliari riprende la sua funzione e il casellario giudiziale centrale cessa contemporaneamente di farne le veci.

Dalla medesima data gli uffici giudiziari sono tenuti ad inviare direttamente al predetto casellario giudiziale tutte le schede di sua competenza.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1949

Il Ministro: GRASSI

(491)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Conferma di nomine del commissario e dei vice commissari del Consorzio agrario provinciale di Udine

Con decreto Ministeriale 26 gennaio 1949, l'avv. Francesco Borgomanero è stato confermato nella nomina di commissario del Consorzio agrario provinciale di Udine, e il dott. Mario Crainz e il sig. Mario Lucca sono stati confermati nella nomina di vice commissari del Consorzio medesimo.

(373)

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di La Spezia

Con decreto Ministeriale 26 gennaio 1949, il dott. Angelo Antoniucci è stato nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di La Spezia.

(376)

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Perugia

Con decreto Ministeriale 26 gennaio 1949, il sig. Elio Pirami è stato nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Perugia.

(377)

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria

Con decreto Ministeriale 26 gennaio 1949, il dott. Pasquale Monteleone è stato nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria.

(378)

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Siena

Con decreto Ministeriale 26 gennaio 1949, l'avv. Carlo Querci è stato nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Siena.

(379)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati n. 2 marchi d'identificazione per metalli preziosi fuori uso della ditta Palmentieri Armando esercente in Napoli.

Tali marchi recavano il n. 122.

(404)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 27

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 febbraio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	142 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575,01	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	143 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	142 —

Media dei titoli del 3 febbraio 1949

Rendita 3,50 % 1906	76,85
Id. 3,50 % 1902	70,25
Id. 3 % lordo	52,60
Id. 5 % 1935	97,45
Redimibile 3,50 % 1934	70,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,20
Id. 5 % 1936	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,825
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,775
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,75
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,325
Id. 5 % convertiti 1951	99,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di febbraio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 3 febbraio 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72.98	» corona danese
Francia	» 2.15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159.94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142.50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per distruzione di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si notifica che ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, è stata denunziata la distruzione dei seguenti titoli nominativi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire (Capitale nominale)
B. T. N. 5% (1950) Serie 2ª	1052	Corleo Luigi di Gaetano, dom. a Salemi (Trapani)	3.000 —
Id. Serie 4ª	1097	Come sopra	20.000 —
Id. Serie 5ª	612	Come sopra	20.000 —
Id Serie 6ª	883	Come sopra	10.000 —
Id. Serie 8ª	324	Come sopra	15.000 —
Id. Serie 23ª	411	Come sopra	20.000 —
Id. Serie 30ª	441	Come sopra	10.000 —
Id. Serie 31ª	995	Come sopra	50.000 —
Id. Serie 32ª	374	Come sopra	40.000 —
Id. Serie C	1210	Come sopra	12.500 —
Id Serie E	1181	Come sopra	1.000 —
Id. Serie H	812	Come sopra	500 —
Id. Serie I	643	Come sopra	30.000 —

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, qualora entro il termine di un mese previsto dall'art. 11 del decreto sopracitato, non vi siano state opposizioni, notificate a questa Amministrazione a norma del regolamento generale sul Debito pubblico, verranno rilasciati nuovi titoli in sostituzione di quelli distrutti.

Roma, addì 20 gennaio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(294)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento dei Consigli di amministrazione delle Società cooperative agricole « Bruno Pompei », « Il Lavoro » e « La Rinascente », tutte con sede in Ariccia e nomina del commissario unico.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 gennaio 1949, sono stati sciolti i Consigli di amministrazione delle Società cooperative agricole « Bruno Pompei », « Il Lavoro » e « La Rinascente », con sede in Ariccia, ed è stato nominato commissario unico il comm. dottor Luigi Tancioni.

(395)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca operaia cooperativa di Agnone, in liquidazione, con sede in Agnone (Campobasso).

Nella seduta tenuta il giorno 11 dicembre 1948 dal Comitato di sorveglianza della Banca operaia cooperativa di Agnone, in liquidazione, con sede nel comune di Agnone (Campobasso), il rag. Francescopaolo Paolantonio fu Giovanni è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(389)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pistoia.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 53726/20400.12.60 del 13 novembre 1948, con il quale si designa la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pistoia;

Vista la lettera della Prefettura di Pistoia n. 19047 del 3 dicembre 1948, con la quale si chiede di sostituire il prof. Renzo Davoli costretto ad allontanarsi da Firenze per ragioni di salute, con il prof. Giuseppe Mazzetti;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Mazzetti sostituisce il prof. Renzo Davoli nella qualità di membro della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Pistoia.

Roma, addì 20 dicembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(382)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria generale del concorso per esami ad un posto di topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1517, che approva il regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1947, col quale fu indetto un concorso per esami ad un posto di topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *B*, grado 11°), riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1947, col quale fu prorogato al 15 settembre 1947 il termine utile per la presentazione delle domande per il concorso ad un posto di topografo aggiunto in prova sopra indicato;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami ad un posto di topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare, riservato ai reduci:

1. Ammannati Osvaldo, ex combattente, con punti 16,20 su 20;
2. Munizzi Giuseppe, ex combattente, con punti 15,71 su 20;
3. Lapi Ermanno, ex combattente, con punti 14,20 su 20.

Art. 2.

Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso suddetto:

Ammannati Osvaldo, ex combattente, con punti 16,20 su 20.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Munizzi Giuseppe, ex combattente, con punti 15,71 su 20;
2. Lapi Ermanno, ex combattente, con punti 14,20 su 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1948

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1949
Registro Esercito n. 2, foglio n. 65. — TEMPESTA

(385)

Graduatoria generale del concorso per esami a due posti di ingegnere geografo aggiunto in prova nell'Istituto geografico militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1517, che approva il regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1947, col quale fu indetto un concorso per esami a due posti di ingegnere geografo aggiunto in prova nell'Istituto geografico militare (gruppo *A*, grado 10°);

Visto il decreto Ministeriale 5 dicembre 1947, col quale fu prorogato al 15 gennaio 1948 il termine utile per la presentazione delle domande per il concorso a due posti di ingegnere geografo aggiunto in prova sopraindicato;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a due posti di ingegnere geografo aggiunto in prova nell'Istituto geografico militare:

1. Alessandroni Bruno, con punti 18 su 20;
2. Bencini Piero, con punti 17,33 su 20.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Alessandroni Bruno, con punti 18 su 20;
2. Bencini Piero, con punti 17,33 su 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1948

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1949
Registro Esercito n. 2, foglio n. 241. — TEMPESTA

(386)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.